VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4089

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCAIOLA, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BOFFARDI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CITTERIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FONTANA GIOVANNI, FOTI, LAFORGIA, LAGANÀ, LAMORTE, LATTANZIO, LETTIERI, LEONE, MARABINI, PAVONE, PERRONE, PICANO, QUIETI, ROSSI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SOBRERO, SULLO, TANTALO, TOMBESI, ZANFORLIN, ZUECH, ZURLO

Presentata il 26 aprile 1983

Limite massimo per l'esonero dalla registrazione dei contratti di appalto verbali e di corrispondenza commerciale

Onorevoli Colleghi! — È principio fondamentale ed importantissimo, proprio nell'attuale momento, quello della costante ricerca, da parte del legislatore, delle modalità attraverso cui rendere più agile ed adeguata alla realtà corrente l'azione della pubblica amministrazione.

Purtroppo non sempre tale principio risulta accolto ed uno dei casi tipici di tale negativa situazione è quello della legge 14 luglio 1965, n. 911, che voi certamente ricorderete. Essa, infatti, stabilisce che il limite massimo per l'esonero dalla regi-

strazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, già fissato dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 in lire 250.000, è elevato a lire 1.000.000. Ciò obbliga alla costosa e complessa incombenza della registrazione di tali contratti gli enti locali, per i quali l'appalto costituisce il negozio giuridico tramite cui si estrinseca una gran parte della loro attività.

A parte, quindi, l'opportunità di adeguare l'importo di 1.000.000 in rapporto

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi, verificatasi dal 1965 ad oggi (oltre il 550 per cento), occorre considerare che tale formalità, stante la sua estrema frequenza, conseguente al ridotto importo del limite di esonero, comporta un rilevante impegno di ore lavorative da parte dei pubblici dipendenti e le imposte connesse alla registrazione (registro e bollo), quand'anche formalmente poste a carico della controparte, nella pratica corrente sono già state incluse nel prezzo richiesto dal privato imprenditore, al momento di quantificare il valore di vendita alla pubblica amministrazione.

D'altra parte, la marginale riduzione di introiti che lo Stato dovesse registrare a causa dell'adeguamento del limite previsto dalla precitata legge n. 911 del 1965 (occorre ricordare, peraltro, che tale riduzione è senz'altro limitata, in quanto si tratta, quasi esclusivamente, di contratti relativi a fatturazione con IVA e, pertanto, sottoposti a tassa fissa di registro) sarebbe compensata da una corrispondente diminuzione dei trasferimenti a carico dello Stato per il finanziamento degli enti locali deficitari, dovuti ai minori costi di questi ultimi, recuperando un ampio margine di produtività del proprio personale.

Da quanto sopra detto, tale provvedimento si propone di elevare il limite massimo per l'esonero della registrazione dei contratti di appalto, conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, da 1.000.000 di lire a 6.000.000 di lire.

#### PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, previsto dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, e dalla legge 14 luglio 1965, n. 911, è elevato da un milione a sei milioni di lire.